

PAC	2009 - 15
N. PROTOCOLLO	11485 DEL .01.2009
MITTENTE	AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI UFFICI DELLE DOGANE - SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Regolamento (CE) n. 76/2009 della Commissione, del 26 gennaio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 504/2007 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Si segnala che sulla GUCE n. 23 del 27.01.2009 è stato pubblicato il [Regolamento \(CE\) n. 76/2009](#) della Commissione, del 26 gennaio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 504/2007 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Per contenere o evitare possibili effetti negativi che l'importazione di alcuni prodotti potrebbe avere sul mercato comunitario, l'importazione all'aliquota del dazio della tariffa doganale comune per taluni prodotti è subordinata al pagamento di un dazio addizionale.

I dazi addizionali possono essere imposti quando i prezzi all'importazione sono inferiori al prezzo limite.

I prezzi limite al disotto dei quali può essere imposto un dazio addizionale all'importazione vengono trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.

Affinché scatti l'imposizione del dazio addizionale devono essere superati i volumi determinati in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni che precedono quello in cui si verificano o rischiano di verificarsi gli effetti negativi di cui si è detto. (art. 28 Reg. CE n. 1255/99).

Ai fini dell'imposizione di un dazio addizionale all'importazione, il prezzo da prendere in considerazione è determinato sulla base del prezzo d'importazione cif della partita in questione (art. 4,

paragrafo 1 Reg. n. 76/2009).

L'importazione di alcuni prodotti del settore lattiero-caseario (vedi allegato I del Reg. CE n. 504 dell'8 maggio 2007 così come modificato dal presente regolamento) è sottoposta al regime dei dazi addizionali i quali vengono calcolati in funzione del prezzo rappresentativo del prodotto.

La Commissione fissa allo stesso tempo i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali corrispondenti (art. 2 paragrafo 3 Reg. n. 76/2009).

La modifica più rilevante attiene all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 504/2007.

L'art. 4 del regolamento (CE) n. 76/2009 prevede infatti che il dazio addizionale venga determinato sulla base del prezzo cif all'importazione della partita considerata .

La modifica scaturisce dalla sentenza emessa il 13 dicembre 2001 dalla Corte di giustizia delle Comunità europee che ha dichiarato non valido l'articolo 3, paragrafi 1 e 3 del regolamento 1484/95 nella parte in cui stabiliva appunto che il dazio addizionale dovesse essere determinato sulla base del prezzo rappresentativo solo nell'ipotesi in cui l'importatore ne avesse effettuato richiesta.

Poichè i suddetti paragrafi erano identici ai paragrafi 1 e 3 dell'art. 4 del regolamento (ce) n. 504/2007 occorreva modificare il regolamento (Ce) n. 504/2007.

Se il prezzo cif all'importazione è superiore al prezzo rappresentativo applicabile, l'importatore deve presentare allo Stato membro alcuni documenti giustificativi:

- a) il contratto d'acquisto o prova equivalente;
- b) il contratto di assicurazione;
- c) la fattura;
- d) il certificato d'origine (se del caso);
- e) il contratto di trasporto;
- f) in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico.

In tal caso però l'importatore deve costituire una cauzione pari all'importo dei dazi addizionali che avrebbe pagato se il calcolo fosse stato effettuato sulla base dei prezzi rappresentativi.

La cauzione viene svincolata se entro un mese dalla vendita dei prodotti importati ed entro sei mesi (non più quattro) dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica (prorogabile di altri tre mesi su richiesta motivata) sono presentate all'autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio.

Se uno dei due termini non viene osservato, la cauzione verrà incamerata a titolo di pagamento dei dazi addizionali (art. 4, paragrafo 4 Reg. 76/2009).

Se in sede di verifica le autorità competenti dovessero constatare che dette disposizioni non sono state osservate, provvederanno alla riscossione dei dazi dovuti così come previsto dall'articolo 220 del Reg.to (CEE) n. 2913/92. All'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere si applica l'interesse dalla data d'immissione della merce in libera pratica. Il tasso d'interesse è quello previsto dal diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti (art. 4, paragrafo 5 Reg. 76/2009).

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il Direttore dell'Ufficio

Dott. Floriano D'Angelo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. 39/93